

## Federazione di Teramo

Spett.le Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valorizzazione del paesaggio, Valutazioni Ambientali UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila (AQ)

> Assessorato Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca Via Catullo 17 65100 Pescara

e per conoscenza: ARTA Abruzzo, Comune di Pineto, Comune di Roseto degli Abruzzi, Provincia di Teramo, Ministero dell'Ambiente

Oggetto: Osservazioni e parere negativo riguardo l'Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi "Villa Mazzarosa" presentata dalla Medoilgas Italia, e pubblicata sul B.U.R.A. dell'11.11.2011 n. 68.

Gentile rappresentante della Regione Abruzzo,

Gentile presidente della commissione VIA Antonio Sorgi.

Attraverso questa osservazione intendiamo esprimere tutta la nostra più ostile contrarietà all'attività' di ricerca e sfruttamento di idrocarburi in merito all'istanza di permesso di ricerca denominata "Villa Mazzarosa". Questa istanza di permesso di ricerca "Villa Mazzarosa" riguarda l'attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma, ed è stata presentata alla Regione Abruzzo dalla società Medoilgas Italia S. p. A.,con sede in Via Cornelia 498,00166- Roma. La richiesta riguarda i seguenti comuni di Pineto e Roseto Degli Abruzzi. Dopo aver esaminato il testo della richiesta elaborato dalla Società interessata, si osserva quanto segue:

l'istanza della Medoilgas Italia spa, tesa ad ottenere il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, denominata "Villa Mazzarosa", contiene nel punto 3.2.3 del Rapporto ambientale compreso nell'istanza stessa, il seguente elemento di forte criticità:

"All'interno dell'area in Istanza per conferimento di Permesso di Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi Villa Mazzarosa non sono istituite aree naturali protette, di nessun ordine e grado (SIC, ZPS, Parchi Regionali o Nazionali). Il sito d'interesse comunitario più vicino all'area oggetto di studio è il SIC IT 7120083, denominato Calanchi di Atri, la cui estremità settentrionale si trova circa 8 km a Sud-Ovest del vertice d dell'area in istanza." Di conseguenza, si omette strumentalmente la presenza della RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO, istituita con Legge della Regione Abruzzo n. 6 dell'8 Febbraio 2005 con il perimetro definitivamente approvato con Legge n. 34 del 1 ottobre 2007, la quale tutela formalmente l'incontaminata bellezza di un'area, quella del Borsacchio, con i suoi aspetti di integrità della costa sabbiosa abruzzese, la presenza di dune embrionali di vegetazione alofita con tratti di macchia mediterranea dove si riproducono e sostano rare specie di uccelli. I confini della Riserva naturale regionale del Borsacchio comprendono un'area di 1100 ettari nei territori comunali di Roseto degli Abruzzi e Giulianova. La Riserva protegge uno dei rari tratti di costa e terreni rimasti ancora liberi dall'urbanizzazione incontrollata che ha trasformato in pochi decenni le tranquille coste del mare Adriatico in un ambiente completamente edificato ed antropizzato. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, se concedesse tale autorizzazione, contravverrebbe così all'art.2, comma 17 del Decreto Lgs 29 giugno 2010, n. 128 che così sancisce: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero. Al di fuori delle medesime aree, le predette

attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239". Lo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico, in virtù della Direttiva della Commissione Europea del 30 maggio 1994 che riconoscere agli Stati membri sovranità e diritti sovrani sulle risorse di idrocarburi che si trovano nel loro territorio, dovrebbe negare tale autorizzazione ai fini della tutela di una parte pregevole di territorio. Infatti all'art. 6.comma 2 di tale Direttiva si precisa:"Gli Stati membri, se così giustificato da motivi di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, pubblica sanità, sicurezza dei trasporti, protezione dell'ambiente, tutela di risorse biologiche e del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, sicurezza degli impianti e degli addetti, gestione pianificata di risorse di idrocarburi (ad esempio, tasso di sfruttamento degli idrocarburi o ottimizzazione del loro recupero) o dalla necessità di garantire un gettito fiscale, possono stabilire condizioni e requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo "ovvero per le attività di tutela."

Si fa presente poi che la Regione Abruzzo ha emanato la L.R. n. 48 del 09 novembre del 2010.

Si tratta di una L.R. alquanto esplicita sulla materia in questione poiché vieta tutte le attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi:

a)in aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;

b) in aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 22 aprile 2004 n. 42.

La Medoilgas spa infine non può avvalersi,per tale istanza, dei benefici della confusa legge n.166/2010 di modifica della L.R. n. 32/2009. Questa legge, vietando in zone sensibili abruzzesi le estrazioni di "idrocarburi liquidi", lascia ampio spazio a quelli gassosi. In proposito la Prof. Maria Rita D'Orsogna,-Associate Professor, Department of Mathematics, Institute for Sustainability; California State University at Northrdige, Los Angeles- sostiene che i principi della geologia sono semplici: sottoterra ci sono spesso miscele di gas e di petrolio e non è sempre possibile distinguere fra i due. Pertanto si estrarranno sia gas che petrolio. Sulla base di quanto esposto, si ritiene totalmente illegittima tale istanza in quanto

-in contrasto con i contenuti e lo spirito del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che è quello della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale per cui la valutazione ambientale del progetto in questione deve avere la finalità di accertare tutti i requisiti indispensabili a proteggere la salute umana, a contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, a provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.;

-in contrasto con l'art.2, comma 17 del Decreto Lgs 29 giugno 2010, n. 128 ;

-in contrasto con la Legge della Regione Abruzzo n. 6 dell'8 Febbraio 2005

istitutiva della Riserva Naturale del Borsacchio, rientrante nell'area interessata alle ricerche della Medoilgas; -in contrasto con le finalità e i principi generali della Legge della Regione Abruzzo. del 21 giugno 1996, n. 38, che prevede un sistema integrato delle aree protette che abbia le seguenti finalità :

- -conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversità;
- -conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;
- -difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazionì geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;
- disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;
- miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche in armonia con le finalità delle aree protette;
- tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

Non va dimenticato che tale progetto di ricerca di idrocarburi non si concilia con le norme comunitarie in materia e, in particolare, con la Direttiva della Commissione Europea del 30 maggio 1994 che all'art. 6 comma 2 sancisce che gli Stati membri devono privilegiare la protezione dell'ambiente, la tutela delle risorse biologiche e del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico.

La nostra osservazione è da intendersi ai sensi dell'art. 20 comma 3 e dell'art. 24, comma 1,2,3,4 del Decreto Legislativo 152/2006, e ai sensi dell'articolo 6, comma 9 della L. 349 del 8 luglio 1986, che consente a ogni cittadino italiano di presentare in forma scritta le proprie osservazioni sui progetti sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e ai sensi del trattato di Aarhus.

Quest'ultimo, recepito anche dall'Italia, afferma che le popolazioni hanno il diritto di esprimere la propria opinione su proposte ad alto impatto ambientale e che l'opinione dei cittadini deve essere vincolante. In considerazione dei citati ostacoli normativi e di tutti quegli aspetti,trascurati intenzionalmente nell'istanza

della Medoilgas, che costituirebbero fattori di rischio per un territorio di pregio, tutelato peraltro da una specifica legge, per la salvaguardia dei suoi ecosistemi e della qualità della vita dei cittadini, si sollecitano la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia e, in particolare, il Servizio Tutela Valutazioni Ambientali, Valorizzazione del Paesaggio e l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, a non avallare il rilascio di tale permesso.

Con Osservanza. Teramo II, 19.12.2011

Sinistra Ecologia e Libertà – Federazione Provinciale Teramo Il Coordinatore Provinciale Tommaso Di Febo
Sinistra Ecologia e Libertà - Circoto Tematigo Politiche Giovanili e Cultura"  Il Coordinatore Mattia Fanì
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Castellalto Il Coordinatore Vincenzo Gramenzi
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Giulianova Il Coordinatore Valfrido Di Odoardo
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Isola Del Gran Sasso II Coordinatore Giammaria Trasatti
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Mosciano S. Angelo Il Coordinatore Marco Battestini
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Pineto Il Coordinatore Daniele Costantini
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Roseto Degli Abruzzi Il Coordinatore Pasquale Avolio
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Silvi Il Coordinatore Marco Trisi
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo di Teramo Città    Coordinatore Roberto Romualdi
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Val Fino Il Coordinatore Antonio Di Michele
Sinistra Ecologia e Libertà – Circolo Val Vibrata "Pier Paolo Pasolini" Il Coordinatore Alfredo Centinaro

Per Comunicazioni:

Sinistra Ecologia e Libertà Federazione di Teramo :

Provincia di Teramo c/o Gruppo Consiliare Sinistra Ecologia e Libertà – Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo